



Città di Randazzo

VIII e IX Settore

LL.PP. – URBANISTICA – PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA N. 6 DEL 29/06/2017

IL CAPO SETTORE

VISTO il verbale di sopralluogo nota prot. 4054 del 16/03/2017, a firma dell'Istruttore Tecnico - Ufficio Urbanistica e dell'Ispettore Capo della P.M., dalla quale si evince che in via Roma n. 129, su un'area distinta in catasto al Fg. 103, part. 1291, destinata dal Vigente P.R.G. in zona "A" (Centro Storico), di proprietà di signori Virgilio Francesco Paolo e Virgilio Alfio, sono stati eseguiti lavori in assenza di permesso di costruire e in difformità al progetto approvato alla concessione edilizia n. 5 del 03/03/1977, consistenti:

- Al piano terra dell'immobile l'esecuzione di lavori di abbattimento di una parete divisoria in mattoni forati dello spessore di 15 cm posta sul lato destro rispetto al portone d'ingresso, comunicante con un altro vano dell'immobile, il varco avente lunghezza di m. 2,50 circa per 2,50 circa di altezza;
- Spostamento della scala di accesso ai piani superiori;
- Variazione di destinazione d'uso di un locale al p.t. da garage a uso residenziale;
- Variazioni di prospetto con modifica di ubicazioni e tipo di aperture esterne;
- Realizzazione di una terrazza con torrino al terzo piano in variante al previsto tetto di copertura.

RICHIAMATA l'ordinanza n. 82 del 21/06/2017 nei confronti di VIRGILIO Francesco Paolo, nato a Randazzo il 14/03/1947 e residente a Bresso (MI) via Don Gnocchi n. 27 e VIRGILIO Alfio, nato a Randazzo il 12/02/1949, e residente a Casorate Primo (PV) via Pertini n. 1, nella quale è stata disposta la demolizione delle opere abusive descritte in premessa;

RILEVATO CHE la suddetta ordinanza contiene un errore materiale e che pertanto si ritiene opportuno revocarla adottandone una, priva di errore, dal medesimo oggetto e contenente le medesime disposizioni;

VISTO l'art. 27 del D.P.R. 06/06/01 n.380 che ha sostituito l'art. 4 della legge 47/85, il quale prevede che il dirigente o il responsabile, quando accerti l'inizio o l'esecuzione di opere eseguite senza titolo nonché in tutti i casi di difformità alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici provvede alla rimozione e al ripristino dello stato dei luoghi;

VISTA la comunicazione di avvio al procedimento del 20/04/2017 prot. n. 6223, con la quale è stato assegnato il termine di gg. 10 (dieci) per la presentazione di eventuali autorizzazioni od osservazioni;

RILEVATO che sono trascorsi i termini assegnati nella nota sopraccitata, senza che sia pervenuta a quest'Ufficio alcuna documentazione dalla quale si potesse evincere un qualche atto autorizzativo per l'esecuzione delle opere sopra descritte;

VISTA la circolare dell'ARTA N. 3 del 28/05/2015, con la quale viene introdotta l'applicazione della sanzione prevista dall'art. 4-bis, introdotto dall'art. 31 del D.P.R. 380/2001, con particolare riguardo alla "sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra 2.000 euro e 20.000 euro" da comminarsi a carico del responsabile dell'abuso che risulti inadempiente decorso il termine perentorio di 90 giorni dall'ingiunzione, stabilito per provvedere alla demolizione ed alla remissione in pristino dello stato dei luoghi;

VISTI gli art. 1 e 9 del Regolamento Edilizio;
VISTI gli art. 31, 34 del D.P.R. 380/2001;
VISTA la L.R. 15.3.63, n. 16;
VISTO il Decreto Sindacale n. 45 del 30/12/2016;

REVOCA

la precedente ordinanza n. 82 del 21/06/2017

INGIUNGE

ai signori:

- VIRGILIO Francesco Paolo, nato a Randazzo il 14/03/1947 e residente a Bresso (MI) via Don Gnocchi n. 27;

- VIRGILIO Alfio, nato a Randazzo il 12/02/1949 e residente a Casorate Primo (PV) via Pertini n. 1;

a loro cura e spese la **demolizione** delle opere descritte in premessa, siti in Randazzo via Roma n. 129, distinti in catasto al Fg. 103 part. 1291, entro il termine di gg. 90 (novanta) dalla notifica della presente realizzate in assenza di permesso di costruire e senza N.O. del Genio Civile di Catania e senza N.O. della Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Catania, e di **procedere alla remissione in pristino dello stato dei luoghi**.

AVVERTE CHE

In caso di in ottemperanza alla presente ordinanza, nei termini sopra indicati, si darà corso alla procedura sanzionatoria di cui alla circolare dell'ARTA n. 3 del 28/05/2015, con la quale viene introdotta l'applicazione della sanzione prevista dall'art. 4-bis, introdotto dall'art. 31 del D.P.R. 380/2001, di importo compreso tra 2.000 euro e 20.000 euro" da comminarsi a carico del responsabile dell'abuso che risulti inadempiente decorso il termine perentorio di 90 giorni dall'ingiunzione, stabilito per provvedere alla demolizione ed alla remissione in pristino dello stato dei luoghi;

"Se il responsabile dell'abuso non provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi nel termine di novanta giorni dall'ingiunzione, il bene e l'area di sedime, nonché, quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive, sono acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del comune.

L'area acquisita non può comunque essere superiore a dieci volte la complessiva superficie utile abusivamente costruita (art. 31 paragrafo 3 e 4 D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380)".

Gli Agenti della Forza Pubblica, il Comando di P.M. e gli Agenti della Squadra di Polizia Edilizia, sono incaricati della sorveglianza sulla esecuzione della presente.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero, ricorso straordinario al Presidente della Regione, rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dalla data di ricezione della presente.



Il CAPO SETTORE
arch. Aldo Meli